Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 marzo 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c. postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 56 DEL 4 MARZO 1971:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

(13012)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1970, n. **1377**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Camphill » per l'educazione e l'integrazione dei ritardati mentali, con sede in Milano.

N. 1377. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « Camphill » per l'educazione e l'integrazione dei ritardati mentali, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 240. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. **1378**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù Buon Pastore, in S. Giovanni Lupatoto.

N. 1378. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 22 settembre 1967, integrato con dichiarazioni 3 giugno 1968, due in data 12 marzo 1970 ed altra del 30 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Gesù Buon Pastore, in S. Giovanni Lupatoto (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 195. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1379**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana per lo sviluppo della ricerca nelle macchine utensili, con sede in Milano.

N. 1379. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana per lo sviluppo della ricerca nelle macchine utensili (SVIMU), con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 202. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1971, n. **19**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto superiore per imprenditori e dirigenti di azienda, con sede in Palermo.

N. 19. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Istituto superiore per imprenditori e dirigenti di azienda, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 239 — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1970.

Variante al trasferimento parziale dell'abitato di Calatafimi, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Vista la legge 29 luglio 1968, n. 858;

Vista la legge 5 febbraio 1970, n. 21;

Visto il proprio decreto in data 21 giugno 1968, con il quale è stato dichiarato da trasferire parzialmente l'abitato di Calatafimi, in provincia di Trapani;

Considerato che, a seguito di ulteriori accertamenti, si rende necessario il trasferimento di altre zone del predetto abitato;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è espresso nell'adunanza del 16 novembre 1969;

Vista la nota 14 maggio 1970, n. 001, con la quale il Presidente della Regione siciliana ha comunicato la propria intesa;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

In dipendenza dei terremoti verificatisi in Sicilia nel gennaio 1968, è dichiarato da trasferire, limitatamente alle zone colorate in giallo nell'annessa planimetria, vistata dal Ministro proponente, l'abitato di Calatafimi in provincia di Trapani.

La detta planimetria sostituisce quella annessa al decreto 21 giugno 1968 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1970

SARAGAT

LAURICELLA — RESTIVO — FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1971
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 40

(1333)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1970.

Variante al trasferimento parziale dell'abitato di Partanna, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Vista la legge 29 luglio 1968, n. 858;

Vista la legge 5 febbraio 1970, n. 21;

Visto il proprio decreto in data 30 maggio 1968, con il quale è stato dichiarato da trasferire parzialmente l'abitato di Partanna, in provincia di Trapani;

Considerato che, a seguito di ulteriori accertamenti, si rende necessario il trasferimento di altre zone del predetto abitato;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è espresso nell'adunanza del 10 novembre 1969;

Vista la nota 20 maggio 1970, n. 112, con la quale il Presidente della Regione siciliana ha comunicato la propria intesa;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

In dipendenza dei terremoti verificatisi in Sicilia nel gennaio 1968, è dichiarato da trasferire, limitatamente alle zone colorate in giallo nell'annessa planimetria, vistata dal Ministro proponente, l'abitato di Partanna in provincia di Trapani.

La detta planimetria sostituisce quella annessa al decreto 30 maggio 1968 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1970

SARAGAT

LAURICELLA — RESTIVO — FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1971
Registro n. 2 *Lavori pubblici, foglio n.* 65

(1334)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1970.

Sostituzione di un componente la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti in data 11 febbraio 1967, con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto che il prof. Carlo Padovani, rappresentante della stazione sperimentale dei combustibili è stato sostituito nella carica di direttore di detta stazione, per raggiunti limiti di età, dal prof. Alberto Girelli;

Vista che la nota del 1° aprile 1970 con cui il presidente della stazione sperimentale per i combustibili delega il prof. Alberto Girelli a rappresentare detta stazione in seno alla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del prof. Carlo Padovani, con il prof. Alberto Girelli;

Decreta:

Il prof. Alberto Girelli, direttore straordinario della stazione sperimentale per i combustibili, è nominato componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico in sostituzione del prof. Carlo Padovani.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1970
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 165

(1331)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1970.

Sostituzione del presidente e di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto di data 17 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti in data 13 febbraio 1970, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto che a far parte di detto comitato erano stati chiamati l'avv. Cesare Bionaz, presidente della regione e il sig. Angelo Mappelli, assessore regionale alla sanità e all'assistenza sociale;

Vista la nota n. 1102 del 26 giugno 1970 del medico regionale della Valle d'Aosta con la quale si comunica che, con l'insediamento della nuova giunta regionale, le cariche di presidente e di assessore alla sanità e alla assistenza sociale della giunta stessa sono ricoperte rispettivamente dal dott. Cesare Dujany e dall'ing. Carlo Benzo;

Ritenuto di dover procedere alle relative sostituzioni in seno al comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Valle d'Aosta;

Decreta:

Il dott. Cesare Dujany è nominato presidente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Valle d'Aosta in sostituzione dell'avv. Cesare Bionaz.

L'ing. Carlo Benzo è nominato componente del comitato suddetto in sostituzione del sig. Angelo Mappelli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 settembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1971
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 211

(2231)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1970.

Nomina del direttore dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, concernente la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'ing. Adelmano Azzaroni è nominato direttore dello ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi in sostituzione dell'ing. Paolo Cerulli, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1970

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1971
Registro n. 1 *Industria e commercio, foglio n.* 136

(1539)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1970.

Secondo aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, riguardante il « Regolamento concernente la disciplina della produzione, commercio e vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate ».

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 396, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, che reca modifiche alla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, con il quale è stato approvato il regolamento concernente la disciplina della produzione del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento dello allegato III al decreto del Presidente della Repubblica sopra citato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 40, ultimo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, citato nella premessa, è approvato l'unito elenco di principi attivi, costituente l'aggiornamento dell'allegato III al regolamento stesso.

Roma, addì 28 novembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

CLASSE I

Nome comune o ISO	Nomenclatura chimica più comune
1. Alcool allilico	Alcool allilico
2. Coumachlor sodico (T)	Derivato sodico della 3-acetonil-4-clorobenzil-4-idrossi-cumarina
3. Monocrotophos (azodrin)	Cis-(2-metilcarbomoil-1-metil-vinil) dimetilfosfato
4. Supracide (già « Ultracide »)	0,0-dimetil-S-2-metossi-1,3,4-tiadiazol-5-(4H)-onil-4-metil-ditiofosfato
5. Fenazaflor (fenoflurazolo) (T)	5,6-dicloro-1-fenossicarbossil-2-trifluorometilbenzimidazolo

CLASSE II

Nome comune o ISO	Nomenclatura chimica più comune
1. Dimetan (T)	5,5-dimetil-diidroresorcinol-dimetilcarbammato
2. Dinocton 6 (MC 1947) (T)	Metil-2,6-dinitro-4-ottilfenilcarbonato
3. Dioxacarb (T)	2-(1,3-dioxolan-2-il)-fenil-N-metilcarbammato
4. Dition (Cumitoato) (T)	Dietiltiofosfato del 3,4-tetrametilenumbelliferone
5. Dursban (T)	0,0-dietil-0-3,5,6-tricloro-2-piridilfosforotioato
6. Nabam (T)	Etilen-bis-ditiocarbammato di sodio
7. Plictran (T)	Idrossido di tricicloesilstagno
8. Prep (T)	Cis-3-cloroacrilato di sodio

Inoltre, i seguenti principi attivi appartenenti alla I classe, nella concentrazione massima del 30 % se in polvere e del 20 % se liquidi:

Coumachlor sodico;
Fenazaflor (fenoflurazolo).

CLASSE III

Nome comune o ISO	Nomenclatura chimica più comune
1. Alanap (T)	N-1-naftilftalammato sodico
2. C 7019 (T)	2-azido-4-isopropilammino-6-metiltio-sim. triazina
3. Clorobromuron (C 6313) (T)	N-(4-bromo-3-clorofenil)-N'-metossi-N'-metilurea
4. DRM 40	Dimetilditiocarbammato di sodio
5. Herban (Norea)	3-(esaidro-4,7-metanoinden-5-il)-1,1-dimetilurea
6. Idrazide maleica (T)	6-idrossi-3-(2H)-piridazinone
7. Iodfenphos (C 9491)	Dimetil-2,5-dicloro-4-iodio-feniltiofosfato
8. Lasso (CP 50144)	2-cloro-2',6'-dietil-N-(metossi-metil) acetanilide
9. Metoxuron (T)	N-(3) cloro 4-metossifenil-N ,N -dimetilurea

Sono inoltre inclusi nella classe III:

a) i seguenti principi attivi appartenenti alla I classe, nella concentrazione massima del 6 % se in polvere e del 5 % se liquidi:

Coumachlor sodico;
Fenazaflor (fenoflurazolo);

b) i seguenti principi attivi appartenenti alla classe II:

1) nella concentrazione massima del 12,5 % sia in polvere che liquidi:

Dimetan
Dioxacarb
Dursban.
Plictran
Prep

2) nella concentrazione massima del 25 % sia in polvere che liquidi:

Dinocton 6
Dition

3) nella concentrazione massima del 50 % sia in polvere che liquido:

Nabam

CLASSE IV

Nome comune o ISO	Nomenclatura chimica più comune
1. Alar (B-Nine)	Acido N-(dimetilammino) succinammico; 2,2-dimetilidrazine dell'acido succinico
2. Bethrodin (Benefin sin. USA)	N-butil-N-etil-α,α,α -trifluoro-2,6-dinitro-toluidina
3. Cere naturali	Cera candelilla, carnauba, ecc.
4. Diottilsolfosuccinato di sodio	Diottilsolfosuccinato di sodio
5. Ethrel	Miscela dell'acido 2-cloroetano fosforico con la sua anidride e l'estere mono-2-cloro-etilico
6. GS 19851	Isopropil-4,4'-dibromo-benzilato
7. Metilmetiram	Precipitazione mista composta dal complesso ammoniacale del N,N'-1,2-propilen-bis-(ditiocarbammato) di zinco e N,N'-poli-1,2-propilen-bis-(tiocarbamoil) disolfuro
8. Metiram	ppt. mista di N,N'-etilenbis ditiocarbammato e N,N' polietilen-bis-tiocarbamoil solfuro
9. Paraffine clorurate	Paraffine clorurate
10. Polibuteni	Polimeri ad alto p.m. delle monoolefine (85-98 %)
11. S 150 « sinergide »	p-clorobenzensolfon-N-metil-p-cloroanilide
12.	polietilenglicol p.nonilfeniletere con 8-10 molecole di ossido di etilene
13. Treflan	α,α,α-Trifluoro-2,6-dinitro-N,N'-dipropil p. Toluidina

Inoltre i seguenti principi attivi, appartenenti alla III classe nella concentrazione massima del 25 % se in polvere e del 20 % se liquidi:

Alanap
C 7019
Clorobromuron
Idrazide maleica
Metoxuron

(1332)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1970.

Sostituzione di un componente il comitato tecnico per l'esame dei problemi generali di carattere valutario.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1967, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 18 marzo 1967, con il quale è stato istituito presso questo Ministero un comitato tecnico per l'esame dei problemi generali di carattere valutario e finanziario;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1968, registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 252, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 4 dicembre 1968, concernente modifiche alla composizione del comitato sopracitato;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1969, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 60, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 2 agosto 1969, relativo alla composizione del comitato stesso;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione, per il residuo periodo di validità delle altre nomine, del dott. Felice Frasca, direttore centrale della Banca d'Italia, collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Vista la designazione all'uopo pervenuta dall'amministrazione interessata;

Decreta:

Art. 1.

E' nominato membro del comitato tecnico per l'esame dei problemi generali di carattere valutario, per il residuo periodo di validità delle altre nomine ed in sostituzione del dott. Felice Frasca, il dott. Mario Ercolani, direttore centrale per le attività operative della Banca d'Italia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1970

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1971
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 16

(1456)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

Spesa per l'impiego dei prodotti immunizzanti per la profilassi vaccinale obbligatoria della peste suina classica e dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista la legge 22 dicembre 1970, n. 1036;

Vista l'ordinanza ministeriale 1° dicembre 1968, concernente la profilassi vaccinale obbligatoria della peste suina classica;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1971 nei limiti dello stanziamento indicato nello stato di previsione per il corrispondente anno finanziario, la spesa per l'impiego del vaccino contro la peste suina classica, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 1° dicembre 1968 e del vaccino contro l'afta epizootica per la profilassi accerchiante, in applicazione delle misure di polizia veterinaria, è a carico del Ministero della sanità.

Art. 2.

Per l'attuazione degli interventi profilattici di cui al precedente articolo, si provvederà mediante la corresponsione ai veterinari operatori, tramite gli uffici dei veterinari provinciali, di lire 150 per ogni suino e di lire 250 per ogni bovino, vaccinati ai sensi delle disposizioni di cui sopra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(2378)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1971.

Valutazione in contanti, ai fini degli assegni familiari, delle retribuzioni in natura corrisposte ai dipendenti dalle aziende operanti in provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti di tutte le aziende operanti nella provincia di Pavia, è determinato come segue:

A) *Personale dipendente da proprietari di fabbricati*:

L. 8.000 mensili per alloggio, acqua e luce;

L. 9.600 mensili per alloggio, acqua, luce e riscaldamento.

B) *Personale dipendente da alberghi, pensioni e locande*:
L. 11.520 mensili per vitto;
L. 2.880 mensili per alloggio.

C) *Personale dipendente da caffè, bar, birrerie, gelaterie, ristoranti e trattorie*:
per un pasto giornaliero: 20 % dello stipendio conglobato;
per due pasti giornalieri: 40 % dello stipendio conglobato;
per alloggio: 8 % dello stipendio conglobato.

D) *Personale dipendente da aziende commerciali, soggette al contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno* 1958:
vitto ed alloggio: 50 % della retribuzione globale;
solo vitto (2 pasti): 40 % della retribuzione globale;
solo vitto (1 pasto): 20 % della retribuzione globale;
solo alloggio: 10 % della retribuzione globale.

E) *Personale dipendente da aziende industriali e artigiane*:
alloggio, acqua e luce: L. 4.800 mensili;
alloggio, acqua, luce e riscaldamento: L. 6.400 mensili.

F) *Impiegati agricoli e forestali*:
abitazione: 10 % dello stipendio;
orto e pollaio: 3 % dello stipendio;
legna e riscaldamento: 1,5 % dello stipendio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: RAMPA

(1327)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Patty di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la società Patty di Frosinone ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società Patty di Frosinone.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 settembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(1329)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XII EEMU - Esposizione europea della macchina utensile », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XII EEMU - Esposizione europea della macchina utensile », che avrà luogo a Milano dal 2 al 10 ottobre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1301)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII SAIE - Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VII SAIE - Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia », che avrà luogo a Bologna dal 16 al 24 ottobre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1302)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXI Salone internazionale della tecnica » e nell'« VIII Salone internazionale della montagna », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXI Salone internazionale della tecnica » e nell'« VIII Salone internazionale della montagna », che avranno luogo a Torino dal 25 settembre al 4 ottobre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1300)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1971.

Determinazione del saggio di interesse per gli investimenti di fondi patrimoniali degli istituti di previdenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico 2 gennaio 1913, n. 453;

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 883;

Visto l'art. 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza del 30 luglio 1970;

Visto il parere della commissione di vigilanza sugli istituti di previdenza, adottato nella seduta del 10 novembre 1970;

Decreta:

Il saggio di interesse sui finanziamenti che gli istituti di previdenza, amministrati dalla direzione generale omonima, concederanno con propri fondi viene determinato come segue:

1) 6 % per mutui a cooperative edilizie costituite prevalentemente tra iscritti agli istituti di previdenza medesimi;

2) 6,50 % per mutui a cooperative edilizie non costituite prevalentemente tra iscritti ai predetti istituti;

3) 6,25 % per mutui agli istituti autonomi per le case popolari;

4) 6,50 % per mutui agli enti morali e alle società costituiti con lo scopo di costruire, senza finalità di lucro, case popolari ed economiche da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto;

5) 6,50 % per mutui ai comuni, alle provincie, ai consorzi ed in genere agli enti di cui al n. 7) dell'art. 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855 (esclusi gli enti di cui al precedente n. 3), da ammortizzare entro dieci anni, anche se non destinati ad opere di pubblica utilità urgenti;

6) 6,75 % per mutui a favore degli enti di cui al precedente n. 5) con ammortamento di durata superiore a dieci anni;

7) 6,50 % per mutui ad enti per il pagamento di contributi arretrati dovuti agli istituti di previdenza, anche con ammortamento di durata inferiore a dieci anni;

8) 7,25 % per sconto di annualità statali.

I mutui suppletivi saranno concessi, in ogni caso, allo stesso tasso d'interesse applicato per il mutuo principale.

A norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, le variazioni dei saggi di cui sopra si applicano ai mutui, per i quali alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto non vi sia ancora un provvedimento di concessione della direzione generale degli istituti di previdenza registrato dalla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1971
Registro n. 1 *Istituti di previdenza, foglio n.* 186

(2254)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Castellina in Chianti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 settembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante l'antico centro di Castellina in Chianti, in ampliamento del vincolo già esistente;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Castellina in Chianti (Siena);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un tradizionale continuo paesaggio delle alte terre chiantigiane, dominate dalla mole della Rocca e dal nucleo medioevale, in cui si alternano armoniosamente vigneti e oliveti, con antichi e caratteristici insediamenti rurali, formando il tutto un quadro naturale assai suggestivo ricco di punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si gode la visuale di una serie di panorami di eccezionale bellezza;

Decreta:

L'ampliamento del vincolo già esistente nel comune di Castellina in Chianti (Siena) ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la zona delimitata nel modo seguente: si segue da sud la strada statale 222 chiantigiana, da quota 551 all'incrocio con la strada vicinale per il podere Sagna, verso nord fino a quota 565 all'intersezione della strada vicinale per il podere villino. Di qui, in linea retta verso nord-ovest, fino ad intersecare la strada per Castellina Scalo, in prossimità del podere Fornace. Seguendo poi tale strada verso sud-ovest, fino all'incrocio con la strada vicinale per il podere Bruciagna a quota 427. Da qui in linea retta, verso nord-ovest, fino al podere Bondinella a quota 313, da tale podere in linea retta, sempre in direzione nord-ovest fino ad arrivare all'incrocio delle strade vicinali rispettivamente per il podere Bozzagone e per il podere Siepi. Si segue poi quest'ultima strada vicinale verso nord-ovest, fino ad arrivare al podere Siepi. Di qui in linea retta verso nord, fino ad arrivare alla cappella di S. Martino a Cispiano a quota 442, successivamente si segue la strada vicinale per Cispiano fino ad arrivare all'incrocio con la strada vicinale che da Cispiano si ricollega alla strada statale 429 per Poggibonsi; seguendo questa strada vicinale dal precedente incrocio verso nord-est, fino all'incrocio con la strada statale 429 e da qui in linea retta, sempre in direzione nord-est, sino ad intersecare la strada che da Castellina porta a S. Donato in Poggio, alla quota 597, all'incrocio con la strada vicinale per il podere Casanuova di Ricavo. Da qui in linea retta, verso sud-est fino ad incontrare la strada nazionale 222 chiantigiana all'incrocio con la trada vicinale per il podere Casanuova a quota 572. Si segue tale strada statale verso sud, fino all'incrocio con la strada statale per Radda. Da tale incrocio, seguendo quest'ultima strada verso nord-est, fino all'incrocio a quota 604, con la strada vicinale per il podere Murricciaglia. Da qui in linea retta verso sud-est, fino al podere Campo a quota 521. Proseguendo verso sud ovest sempre in linea retta, fino ad arrivare all'incrocio della strada vicinale del podere Mandorlo con la strada vicinale del podere Molinaccio a quota 538. Da questo punto, sempre in linea retta, verso sud-ovest, si perviene al podere Sagna a quota 532. Seguendo poi la strada vicinale verso sud-ovest, che dal podere Sagna porta alla strada statale 222, si arriva all'incrocio con questa alla quota 551.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Castellina in Chianti provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° febbraio 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 6 del mese di settembre, si è riunita alle ore 10, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto (Siena), via di Città n. 140, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

1) CASTELLINA IN CHIANTI - Ampliamento del vincolo precedente.

(*Omissis*).

La commissione pertanto, a maggioranza, propone l'ampliamento del vincolo già esistente, per la zona così delimitata:

si segue da sud la strada statale n. 222 chiantigiana, da quota 551 all'incrocio con la strada vicinale per il podere Sagna, verso nord fino a quota 565 all'intersezione della strada vicinale per il podere villino. Da qui, in linea retta verso nord-ovest, fino ad intersecare la strada per Castellina Scalo, in prossimità del podere Fornace. Seguendo poi tale strada verso sud-ovest, fino all'incrocio con la strada vicinale per il podere Bruciagna a quota 427. Da qui in linea retta, verso nord-ovest, fino al podere Rondinella a quota 313, da tale podere in linea retta, sempre in direzione nord-ovest fino ad arrivare all'incrocio delle strade vicinali rispettivamente per il podere Bozzagone e per il podere Siepi. Si segue poi quest'ultima strada vicinale verso nord-ovest, fino ad arrivare al podere Siepi. Di qui in linea retta verso nord,

fino ad arrivare alla cappella di S. Martino a Cispiano a quota 442, successivamente si segue la strada vicinale per Cispiano fino ad arrivare all'incrocio con la strada vicinale che da Cispiano si ricollega alla strada statale 429 per Poggibonsi; seguendo questa strada vicinale dal precedente incrocio verso nord-est fino all'incrocio con la strada statale n. 429 e da qui in linea retta, sempre in direzione nord-est, sino ad intersecare la strada che da Castellina porta a S. Donato in Poggio, alla quota 597, all'incrocio con la strada vicinale per il podere Casanuova di Ricavo. Da qui in linea retta, verso sud-est fino ad incontrare la strada nazionale n. 222 chiantigiana all'incrocio con la strada vicinale per il podere Casanuova a quota 572.

Si segue tale strada statale verso sud, fino all'incrocio con la strada statale per Radda. Da tale incrocio, seguendo questa ultima strada verso nord-est, fino all'incrocio a quota 604, con la strada vicinale per il podere Murricciaglia. Da qui in linea retta verso sud-est, fino al podere Campo a quota 521. Proseguendo verso sud-ovest sempre in linea retta, fino ad arrivare all'incrocio della strada vicinale del podere Mandorlo con la strada vicinale del podere Molinaccio a quota 538. Da questo punto, sempre in linea retta, verso sud-ovest, si perviene al podere Sagna a quota 532. Seguendo poi la strada vicinale verso sud-ovest, che dal podere Sagna porta alla strada statale n. 222, si arriva all'incrocio con questa alla quota 551.

(1462)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1971.

Modalità per il controllo delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco in foglia ai fini della concessione del previsto premio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del Regolamento C.E.E. n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il regolamento della Comunità economica europea n. 1726/70 della commissione del 25 agosto 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 191 del 27 agosto 1970, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia;

Ritenuto che la concessione di un premio all'acquisto del tabacco in foglia comporti la necessità di istituire un sistema di controllo delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco stesso, tali da garantire che il premio sia corrisposto unicamente alle condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 727/70 del 21 aprile 1970;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione del sistema di premi all'acquisto del tabacco greggio, previsto dal regolamento comunitario n. 1726/70 del 25 agosto 1970, citato nelle premesse, i tabacchi in foglia di produzione nazionale e di provenienza comunitaria, nonchè quelli originari o provenienti da paesi terzi sono sottoposti a controllo da parte della sezione specializzata dell'A.I.M.A. per gli interventi nel settore del tabacco greggio.

Tale controllo ha inizio nel momento in cui il tabacco viene introdotto nel magazzino di trasformazione e di condizionamento ed ha termine solo quando, ultimate le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento, lascia il magazzino di controllo per essere immesso alla vendita.

Art. 2.

Per le operazioni di controllo richiamate all'articolo precedente ed il conseguente rilascio del « certificato di premio » di cui al seguente art. 4, le aziende di trasformazione sono tenute a denunciare alla sezione specializzata dell'A.I.M.A., ogni anno anteriormente al 1° luglio e, per la raccolta 1970, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i magazzini presso i quali intendono effettuare le operazioni di prima trasformazione ed il condizionamento del tabacco in foglia.

Le denuncie debbono contenere i seguenti elementi:

1) nome e cognome, data e luogo di nascita e residenza del trasformatore o, se trattasi di ditta o società trasformatrice, la denominazione, la sede legale e l'indirizzo della stessa;

2) ubicazione di ciascun magazzino ove sarà effettuata la prima trasformazione ed il condizionamento del tabacco, degli eventuali magazzini di deposito e degli eventuali centri provvisori di raccolta. Per questi ultimi la denuncia può essere effettuata in epoca successiva, secondo le indicazioni della sezione specializzata dell'A.I.M.A.;

3) elenco nominativo dei coltivatori che hanno stipulato contratti con il trasformatore o la ditta trasformatrice.

Art. 3.

Il controllo delle partite relative ad ogni singola varietà di tabacco dovrà essere esercitato attraverso:

a) la verifica del peso, diretta o su campione;

b) la verifica della bolletta di perizia;

c) la determinazione del quantitativo di tabacco con caratteristiche inferiori a quelle minime previste dalla regolamentazione comunitaria;

d) la determinazione del tenore di umidità;

e) l'esibizione dei contratti di compravendita stipulati con i coltivatori, in conformità all'art. 3 del regolamento comunitario n. 727/70 del 21 aprile 1970; per il tabacco di raccolto 1970, in mancanza di detti contratti di compravendita, potranno essere esibiti eventuali altri documenti probatori;

f) l'esibizione di un documento comprovante l'avvenuto pagamento del prezzo pattuito.

Art. 4.

Il « certificato di premio » richiamato al precedente art. 2, da emettersi per ciascuna varietà e destinato a fornire la prova che il tabacco in foglia è stato sottoposto a controllo, deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo del venditore;

b) il nome e l'indirizzo dell'acquirente;

c) la data di conclusione del contratto di coltivazione, dell'asta o della vendita;

d) il luogo di produzione del tabacco e il luogo nel quale il tabacco si trovava all'atto della vendita;

e) la varietà consegnata;

f) le qualità consegnate;

g) l'annata di raccolta;

h) la quantità sottoposta a controllo, espressa in peso netto;

i) il prezzo pagato per chilogrammo di tabacco consegnato;

j) il luogo nel quale il tabacco è stato sottoposto al controllo;

k) la data in cui lo stesso è stato sottoposto al controllo;

l) 1) l'importo del premio per chilogrammo;

2) l'importo totale provvisorio del premio;

m) la quantità ricevuta di tabacco non utilizzabile;

n) il tasso di umidità media riscontrato al controllo;

o) la quantità netta riferita all'umidità prescritta;

p) la data di uscita del tabacco dal luogo in cui è avvenuto il controllo;

q) il visto del funzionario designato dalla sezione specializzata dell'A.I.M.A., dopo la verifica dei quantitativi di tabacco che sono stati sottoposti al controllo;

r) la quantità di tabacco in foglia constatata al l'atto della verifica;

s) il tasso di umidità media riscontrato all'uscita del tabacco dal magazzino in cui è stato sottoposto al controllo;

t) la differenza del tasso di umidità riscontrata tra i tabacchi sciolti ed i corrispondenti tabacchi in colli;

u) le normali altre perdite di peso riscontrate al termine delle operazioni di prima trasformazione e della giacenza;

v) l'importo totale definitivo del premio per l'intera partita o parte di essa;

x) l'importo e la data del versamento dell'anticipo del premio, qualora questo sia stato richiesto per l'intera partita o parte di essa;

y) l'importo e la data del versamento del saldo del premio nel caso in cui sia stato richiesto l'anticipo dello stesso;

z) l'importo da versare, nonchè la data del relativo versamento, nel caso in cui nessun anticipo sia stato richiesto.

Le indicazioni da *a*) ad *o*) sono fornite nel momento in cui il tabacco viene sottoposto al controllo. Quelle da *p*) a *v*) sono fornite quando le operazioni che vi si riferiscono sono ultimate. Le indicazioni da *x*) a *z*) sono fornite all'atto del versamento corrispondente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1971

Il Ministro: NATALI

(1457)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e delle zone circostanti del comune di Ferentino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 dicembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata l'abitato e le zone circostanti site nell'ambito del comune di Ferentino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ferentino;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile, ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè l'abitato di Ferentino, caratteristicamente adagiato lungo le pendici di un colle, racchiude numerosissime testimonianze di epoca preromana e romana, chiese, monumenti, particolarmente l'antica necropoli, il duomo, il palazzo episcopale, le chiese di S. Maria Maggiore, S. Agata, S. Francesco, S. Valentino, S. Lucio, il palazzo dei Cavalieri Gaudenti, il palazzo comunale, la porta Casamari, la porta Stupa, la porta S. Agata, la Sanguinaria, i resti delle mura medioevali, ciclopiche, pelasgiche e del teatro romano; il tutto frammisto a piazze e strade con case medioevali ed edifici, formanti complessi ed immobili di particolare valore estetico e tradizionali;

Visto che il predetto complesso, rilevato sul colle e contornato da zone verdi che gli fanno da suggestiva cornice, possiede anche un notevole valore panoramico e paesaggistico e forma quadri naturali di pittoresca bellezza;

Rilevato che sia l'abitato di Ferentino che le zone circostanti, data la loro elevata posizione, racchiudono punti pubblici di visuale, dai quali si godono vasti panorami verso la città e sulla pianura del Sacco e verso le colline circostanti ed i monti Lepini;

Decreta:

L'abitato e le zone circostanti, site nell'ambito del territorio comunale di Ferentino ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel seguente perimetro: partendo dall'incontro della Casilina (III tronco) con la strada vicinale del Crocifisso, il limite del vincolo segue tale vicinale verso est fino alla comunale Tecchiena, indi tale comunale verso ovest fino ad incontrare la provinciale Alatri-Fumone-Ferentino, indi segue una linea alla distanza di ml. 150 (centocinquanta) dal bordo esterno della provinciale Alatri-Fumone-Ferentino e della strada Casilina fino alla località La Fata, poi risale la Casilina sino ad incontrare la vicinale del Crocefisso.

Il presente decreto srà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Frosinone.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Ferentino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposi-

zione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° febbraio 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Frosinone

Verbale n. 12

Oggi, 21 dicembre 1967, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Frosinone, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) FERENTINO - Abitato e zone circostanti - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità propone per il vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'abitato di Ferentino e le zone sottostanti racchiusi entro il seguente perimetro:

partendo dall'incontro della Casilina (III tronco) con la strada vicinale del Crocefisso, il limite del vincolo segue tale vicinale verso est fino alla comunale Tecchiena, indi tale comunale verso ovest fino ad incontrare la provinciale Alatri-Fumone-Ferentino, indi segue una linea alla distanza di ml. 150 (centocinquanta) dal bordo esterno della provinciale Alatri-Fumone-Ferentino e della strada Casilina fino alla località La Fata, poi risale la Casilina sino ad incontrare la vicinale del Crocefisso.

(*Omissis*).

(1591)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Zagarolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Roma, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 giugno 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona compresa tra via Prenestina (Passo del Lupo)-Fosso Scuro-Tenuta Pallavicini-confini con Montecompatri, sita nell'ambito del territorio comunale di Zagarolo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Zagarolo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè comprende l'antica via Prenestina da Passo del Lupo a Ponte Pecora, suggestive alture verdeggianti quali Colle di Muro Pizzuto, Colle Sassobello e Colle Pallavicina, con casale, ruderi e fossi, forma panorami di notevole bellezza nell'alternarsi di pittoreschi quadri naturali;

Visto che esistono punti di visuale pubblici, tra i quali la Prenestina e strade pubbliche, che permettono di godere di tali quadri naturali;

Decreta:

La località citata nelle premesse e sita nel territorio comunale di Zagarolo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: partendo dal Passo del Lupo sulla Prenestina, il limite della zona vincolata segue verso ovest e sud il confine del territorio comunale e il fosso Cavallino sino alla località Casale del Guardiano, sale poi verso sud-est lungo la strada per il Casale dei Bifolchi e fino alla Cima della località Pallavicini; ridiscende poi verso ovest lungo la mulattiera al fosso di Pallavicina in località Fontanile, prosegue verso nord lungo il fosso stesso fino ad incontrare la via Prenestina e segue questa fino al Passo del Lupo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Zagarolo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° febbraio 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 49

Oggi, 11 giugno 1966, presso la soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza S. Ignazio, 152, Roma, si è riunita la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

6) ZAGAROLO: via Prenestina - Zona compresa tra via Prenestina (Passo del Lupo)-Fosso Scuro-Tenuta Pallavicina-confini con Montecompatri. Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La commissione propone a maggioranza, contrario il sindaco, di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di Zagarolo racchiuso entro il seguente perimetro: partendo dal Passo del Lupo sulla Prenestina, il limite della zona vincolata segue verso ovest e sud il confine del territorio comunale e il fosso Cavallino sino alla località Casale del Guardiano, sale poi verso sud-est lungo la strada per il casale dei Bifolchi e fino alla cima della località Pallavicini; ridiscende poi verso ovest lungo la mulattiera al fosso di Pallavicina in località Fontanile, prosegue verso nord lungo il fosso stesso fino ad incontrare la via Prenestina e segue questa fino al Passo del Lupo.

(*Omissis*).

(1592)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1971.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « La Previdente » - compagnia italiana di assicurazioni, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Previdente » - compagnia italiana di assicurazioni, con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, da impiegarsi per le forme collettive;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni di polizza, da impiegarsi per le forme collettive, presentate dalla società per azioni « La Previdente » - compagnia italiana di assicurazioni, con sede legale in Milano:

Tariffa Vu-R-coll., relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa V-R-coll., relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa XIV-R-coll., relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati in forma collettiva, secondo un parametro determinato ed in base alla somma dei premi versati.

Roma, addì 4 febbraio 1971

(1453) p. *Il Ministro*: BRANDI

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1971.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società « Reale mutua di assicurazioni », con sede legale in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Reale mutua di assicurazioni », con sede legale in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza da impiegarsi per le forme collettive;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita e le condizioni di polizza da impiegarsi per le forme collettive, presentate dalla società « Reale mutua di assicurazioni », con sede legale in Torino:

Tariffa 2-2 A, relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa 2-1 A, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa 4-3 A, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati in forma collettiva secondo un parametro determinato ed in base alla somma dei premi versati.

Roma, addì 4 febbraio 1971

(1454) p. *Il Ministro*: BRANDI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1971, registro n. 4, foglio n. 373, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 30 ottobre 1968 dal conservatore capo dottor Calleri Santi avverso lo scrutinio conclusosi con il decreto 11 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1968, col quale è stato promosso alla qualifica di ispettore generale o sovrintendente il dott. Giannetti Oreste.

(1603)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1970, registro n. 52 Finanze, foglio n. 296, è stato dichiarato infondato il ricorso straordinario prodotto il 7 maggio 1968 dal maresciallo maggiore mansioni d'ufficio in congedo De Napoli Olindo « 183/50 » avverso il decreto ministeriale n. 147774 in data 20 dicembre 1967, con cui era stato respinto il precedente ricorso gerarchico contro la decisione del comando generale della guardia di finanza con la quale fu archiviata la sua istanza di riassunzione in servizio e reinserimento nel ruolo anzidetto.

(1213)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società « Cooperativa fra allevatori Maria Annunziata », con sede in Bitti

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 gennaio 1971, la società « Cooperativa fra allevatori - Maria Annunziata », con sede in Bitti (Nuoro), costituita in data 1° agosto 1966, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Segretario.

(1131)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Agricola, industriale e di consumo ex combattenti Tuscania », con sede in Tuscania.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 gennaio 1971, il rag. Vinicio Stella è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Agricola, industriale e di consumo ex combattenti Tuscania », con sede in Tuscania (Viterbo), in sostituzione del rag. Pierluigi De Viti, dimissionario.

(1272)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperative unificate di consumo vimercatesi », con sede in Vimercate.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 gennaio 1971, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperative unificate di consumo vimercatesi », con sede in Vimercate (Milano), composto dai signori:

Miccio dott. Giuseppe, presidente;
Angeli avv. Luigi e Caprotti avv. Gerardo, membri.

(1464)

Scioglimento della società cooperativa agricola « La casearia calvese », con sede in Calvi

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 gennaio 1971, la società cooperativa agricola « La casearia calvese », con sede in Calvi (Benevento), costituita per rogito De Nisco in data 21 giugno 1963, rep. 5905, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore, nella persona del dott. Pellegrino Ferrara.

(1129)

Sostituzione dei liquidatori della società cooperativa « Gruppo marinai San Terenzo », con sede in Lerici

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 gennaio 1971, il rag. Elio Messuri è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Gruppo marinai San Terenzo », con sede in San Terenzo di Lerici (La Spezia), costituita per rogito Scopesi in data 22 ottobre 1945 in sostituzione dei signori Oreste Tracci, Luigi Costa e Gabriele Biagioni, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(1130)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa Edilizia moderna Avellino - E.M.A., con sede in Avellino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 gennaio 1971 la gestione commissariale della società cooperativa Edilizia moderna Avellino - E.M.A., con sede in Avellino, è stata prorogata fino al 30 giugno 1971.

(1271)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1970, registro n. 12, foglio n. 118, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. Altieri Cosimo, segretario aggiunto del ruolo degli uffici del lavoro, avverso il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della propria infermità per scadenza dei termini di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

(1465)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1970, registro n. 12, foglio n. 119, su conforme parere del Consiglio di Stato, è accolto il ricorso proposto dalla signora Guida Maria nata Pignero, ex archivista capo del ruolo degli uffici del lavoro, avverso le comunicazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 53109/O del 19 luglio 1967, n. 56811/ex del 5 ottobre 1967, n. 62738/ex del 29 gennaio 1968 con le quali è stata dichiarata inammissibile, per scadenza dei termini di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la domanda della ricorrente intesa ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio per la propria infermità.

(1466)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Varianti al piano di ricostruzione del comune di Vallemosso

Con decreto in data 29 gennaio 1971, n. 28430 del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte sono state approvate, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, le varianti del piano di ricostruzione del comune di Vallemosso, adottate dal comune stesso con deliberazioni n. 45 e n. 46 del 30 giugno 1970 e n. 66 e n. 67 del 7 ottobre 1970.

(1467)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un immobile costituito da parte della vecchia sede della strada statale n. 12

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1971, n. 4698, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. dell'immobile di mq. 1463 costituito da parte della vecchia sede della strada statale n. 12 (pf. 811/1 in C.C. di Ceves) tra i km. 510 + 070 e 510 + 206, confinante con le pp.ff. 110/1, 110/2, 78, 99/2 e 100/3.

(1516)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di San Giorgio di Piano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1971, registro n. 2 lavori pubblici, foglio n. 31, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di San Giorgio di Piano (Bologna).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(1399)

Iscrizione del personale dipendente dal consorzio strade vicinali di Barletta alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, n. 10795, in data 7 luglio 1970, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la deliberazione in data 11 settembre 1965, n. 31, integrata con deliberazione n. 25 in data 26 giugno 1968, con le quali il consorzio strade vicinali di Barletta (Bari) ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(1145)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

472° elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 18 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1971, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 57, con il quale la concessione decennale delle sorgenti di acqua minerale denominata « Valle Scura », sita in territorio dei comuni di Corniglio e Langhirano, provincia di Parma - della quale è titolare in base al decreto prefettizio 28 maggio 1965 il sig. Giuseppe Bianchi - è trasferita ed intestata a decorrere dalla data del 18 settembre 1970, alla società per azioni Acque minerali Vallescura, con sede in Langhirano, provincia di Parma.

Decreto ministeriale 9 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1971, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 58, con il quale la concessione della miniera di rocce asfaltiche e bituminose denominata « Montalbo », sita in territorio dei comuni di Itri e Fondi, provincia di Latina, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla società Mineraria S. Martino - asfalti - bitumi - affini società a r. l., con sede a Latina.

Decreto ministeriale 12 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1971, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 74, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Igea », sita in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, di cui è titolare in base al decreto ministeriale 15 settembre 1956 la società n. c. Silvio Voltolina & C., è intestata, con effetto decorrente al 18 febbraio 1969, alla società in accomandita semplice « Igea - Suisse - Voltolina Silvio di Voltolina Giovanni e C. », con sede in Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 2 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 296, con il quale la quota di compartecipazione sulla concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Ottaviana », sita in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, spettante ai contitolari Adriano, Danilo, Gino e Giancarlo Danese, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, al sig. Lunardi Cesare.

Per effetto del trasferimento anzidetto la concessione è intestata, per un terzo al sig. Adolfo Spessotto, per un terzo al sig. Luigi Pajaro e per un terzo al sig. Lunardi Cesare, tutti rappresentati dal primo, domiciliato in Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 12 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1971, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 81, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Terme Euganee », sita in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, di cui è titolare il sig. Alfonso Donà, in base ai decreti ministeriali 29 gennaio 1959 e 14 giugno 1968, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del 12 dicembre 1970, alla società in a. s. Hotel Augustus Terme di Teresina Ferro Donà & C., con sede in Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 28 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1971, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 50, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Romana », sita in territorio del comune di Montevarchi, provincia di Arezzo, di cui è titolare in base al decreto ministeriale 24 marzo 1936 la società anonima Giovanni Chiari per le Acque - successori T. Guidotti & C., è intestata alla « Sorgente Romana S.p.a. », con sede in Firenze.

Decreto ministeriale 28 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1971, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 82, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Fonti Villa Basilica », sita in territorio dei comuni di Villa Basilica e Capannori, provincia di Lucca, di cui è titolare in base al decreto del prefetto di Lucca 19 luglio 1968, la ditta Banchelli Dina nei Bonetti, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 28 dicembre 1970, alla « S.A.M.A. - Società acque minerali ed affini S.p.a. », con sede in Villa Basilica, provincia di Lucca.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Firenze 10 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze il 18 novembre 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 7, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « La Querce », sita in territorio del comune di Prato, provincia di Firenze, è prorogata di anni quindici a decorrere dal 25 ottobre 1968, a favore della società per azioni cementizia Val di Marina G. Stefanutti, con sede a Firenze.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Padova 21 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia il 23 novembre 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 45, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata « Pascoli », sita in territorio del comune di Castellavazzo, provincia di Belluno, di cui è titolare in base al decreto ministeriale 14 aprile 1953 la S. a. Unione cementi Marchino & C., è intestata a decorrere dal 3 settembre 1969 alla UNICEM - Unione cementerie Marchino, Emiliane e di Augusta - S.p.a., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Padova 21 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, il 23 novembre 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 46, con il quale la concessione trentennale della miniera di marna da cemento denominata « Pascoli 2ª », sita in territorio del comune di Castellavazzo, provincia di Belluno, di cui è titolare in base al decreto ministeriale 2 maggio 1963 la S.p.a. Unione cementi Marchino & C., è intestata a decorrere dal 3 settembre 1969 alla UNICEM - Unione cementerie Marchino, Emiliane e di Augusta - S.p.a., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Padova 21 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia il 23 novembre 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 47, con il quale la concessione di calcare denominata « Olantreghe », sita in territorio del comune di Castellavazzo, provincia di Belluno, di cui è titolare in base al decreto ministeriale 24 maggio 1958, la S.p.a. Unione cementi Marchino & C., è intestata a decorrere dal 3 settembre 1969 alla UNICEM - Unione cementerie Marchino, Emiliane e di Augusta - S.p.a., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Firenze 20 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze il 18 novembre 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 6, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Settimello », sita in territorio dei comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino, provincia di Firenze, è intestata a decorrere dal 3 settembre 1969 alla UNICEM - Unione cementerie Marchino, Emiliane e di Augusta - S.p.a., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 27 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino il 14 novembre 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 21, con il quale alla ditta Ettore Marè di Arrigo Marè, con sede in Genova, è conferita, per la durata di anni venticinque dalla data del decreto stesso, la concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630°, argilla per porcellana e terraglie forti, denominata « Strona », sita in territorio dei comuni di Boca e Cavallirio, provincia di Novara.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 27 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino il 14 novembre 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 22, con il quale alla ditta Ettore Marè di Arrigo Marè, con sede a Genova, è conferita per la durata di anni venti dalla data del decreto stesso, la concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630°, argilla per porcellana e terraglie forti, denominata « Campalone », sita in territorio dei comuni di Boca e Cavallirio, provincia di Novara.

Decreto del prefetto della provincia di Pesaro e Urbino 6 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Ancona il 14 dicembre 1970, registro n. 1 Interno, foglio n. 67, con il quale alla « Fonti del Furlo S.p.a. », con sede legale in Fossombrone, provincia di Pesaro, è accordata, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di sfruttamento delle sorgenti di acque minerali « Monteverde » in territorio del comune di Fossombrone, provincia di Pesaro.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna 9 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna il 25 novembre 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 39, con il quale la concessione del giacimento di argilla denominata « Felina » in comune di Castelnuovo nei Monti, provincia di Reggio Emilia, della quale è titolare a tutto il 31 luglio 1970 la società di fatto Prampolini Seriglio e Figli, con sede in Felina, provincia di Reggio Emilia, è rinnovata per la durata di anni cinque a decorrere dal 1° agosto 1970.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 21 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano il 28 dicembre 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 144, con il quale alla S.n.c. Cave di Cardano, di Scarabelli & C., con sede in Cardano al Campo, provincia di Varese, è accordata per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di sabbia e ghiaia in località « Cave di Cardano », contenuto nei mappali 3199 e 977 del catasto di Cardano al Campo, provincia di Varese.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 12 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano il 17 dicembre 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 143, con il quale al signor Cabello Pietro fu Dionigi, elettivamente domiciliato a Chiesa Valmalenco, provincia di Sondrio, è accordata, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di talco in località « Sasso Nero » del comune di Chiesa Valmalenco, provincia di Sondrio.

(1468)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 8-TN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Sartori Oronte Giovanni, con sede in Trento, via Orbi n. 4, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 8-TN » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso fin dal 1939.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Trento.

(1205)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 55-GE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Baronti Cuneo, con sede in Genova, via Galata n. 26, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 55-GE » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso fin dal 1944.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Genova.

(1206)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 29-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Valmaggia Antonio, con sede in Germonio (Varese), già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 29-VA » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Varese.

(1207)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 14-TN »

Ai sensi dell'art 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Romanelli Carlo con sede in Pieve di Bono (Trento), frazione Creto, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 14-TN » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi dispersi.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Trento.

(1208)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 13-TN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Bernardi Giacinto, con sede in Cavalese (Trento), piazza C. Battisti n. 310, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 13-TN » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi dispersi.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Trento.

(1209)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 11-TN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Armani Umberto, con sede in Riva del Garda (Trento), via Gazzoletti n. 25, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 11-TN » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Trento.

(1210)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 3-TN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Battistata Romano con sede in Rovereto (Trento), via Garibaldi n. 23, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 3-TN » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi dispersi.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Trento.

(1211)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 7-UD »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393; si rende noto che la ditta Croatto Giovan Battista con sede in Udine, via delle Erbe n. 7, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 7-UD » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Udine.

(1212)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica a precedente decreto di concessione di ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 22 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1970, registro n. 33 Difesa, foglio n. 87

E' disposta la seguente rettifica a precedente decreto relativo alla concessione di decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Gustinelli Gualtiero, nato il 26 febbraio 1911 a Città di Castello (Perugia).

Il decreto presidenziale del 1° ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1969, registro n. 29 Difesa, foglio n. 35, e pubblicato sul B. U. dell'Esercito - anno 1969 - dispensa n. 51 - pag. 5758, è rettificato nella parte iniziale della motivazione come segue:

da « sottufficiale dell'Esercito, malgrado il peso di una numerosa famiglia, entrava all'armistizio .....»

a « Malgrado il peso di una numerosa famiglia, entrava al l'armistizio.....».

(1393)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Lidia Bertalot, nata a Luserna S. Giovanni (Torino) il 14 gennaio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in materie letterarie rilasciatogli dall'Università di Torino.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(1395)

Il dott. Giuseppe De Poloni, nato a Cison di Val Marino (Treviso) il 3 febbraio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma.

Se ne da notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(1396)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1970, registro n. 117 Pubblica istruzione, foglio n. 48, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dai signori Virduzzo Antonino, Romeo Vittorio, Buonanome Francesco, Binivento Liliana, Monteleone Maria, Merita Carrino Nicola, Bianchini Guelfo, Selva Sergio, Cacciavillani Motta Cesare, Miarelli Gaetano, Selva Bernardo, Di Cesare Fidelia, Croari Gino, Mercuri Patrizio, Socrate Enrico, Sarra Manlio, Melone Giovanni, Cimara Mario, Casotti Umberto Maria, Virgilio Franco, Biliotti Spartaco, Gaudenzi Enrico, Bastianelli Wilma, avverso l'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione 22 aprile 1967.

(1517)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Aprigliano (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1425 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 - supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta DI FRANCIA Francesco, Esterina, Alfonsina fu Luigi, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 10.922.260 (lire diecimilioninovecentoventiduemiladuecentosessanta), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 3.135.000 già liquidato con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6112/4016 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 22 dicembre 1960).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coeff. di moltiplicazione stabilito dalla C.C.C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa e sezione	Numero di mappa	Subalt.	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		L.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	12	—	Seminativo	III	1.02.50	133,25	300	39.975
	29	—	Seminativo	III	1.96.40	255,32	300	76.596
	1	—	Pascolo	II	0.02.70	1,62	370	599
	6	—	Pascolo	II	2.57.50	154,50	370	57.165
	10	—	Seminativo	IV	1.22.70	104,29	310	32.330
56	1	—	Seminativo	III	11.57.90	1.505,27	300	451.581
	3	—	Seminativo irriguo	IV	7.05.80	1.482,18	360	533.585
	4	—	Pascolo	I	0.14.90	14,90	340	5.066
	11	—	Seminativo irriguo	IV	32.69.50	6.865,95	360	2.471.742
	12	—	Seminativo	III	23.47.40	3.051,62	300	915.486
	13	—	Pascolo	I	7.02.60	702,60	340	238.884
	14	—	Pascolo	I	20.92.70	2.092,72	340	711.525
	15	—	Pascolo	III	38.33.70	1.380,13	385	531.350
	16	—	Pascolo	III	25.24.70	908,89	385	349.923
58	8	—	Pascolo	III	22.86.60	823,18	385	316.924
	31	—	Pascolo	III	0.28.00	10,08	385	3.881
	15	—	Seminativo	III	13.82.80	1.797,64	300	539.292
	17	—	Bosco ceduo	IV	25.66.00	872,44	—	983.035
	2	—	Bosco ceduo	IV	0.04.10	1,39	—	1.363
	3	—	Bosco ceduo	IV	0.10.30	3,50	—	3.425
	4	—	Bosco ceduo	IV	3.04.30	103,46	—	101.190
	5	—	Bosco ceduo	IV	0.47.90	16,29	—	15.930
	7	—	Bosco ceduo	IV	18.75.30	637,60	—	623.593
	9	—	Bosco ceduo	IV	1.03.80	35,29	—	34.520
	11	—	Bosco ceduo	IV	0.64.10	21,79	—	21.315
	13	—	Bosco ceduo	IV	2.91.80	99,20	—	111.790
	19	—	Bosco ceduo	IV	43.41.70	1.476,18	—	1.663.305
56	2	—	Bosco ceduo	IV	2.61.30	88,84	—	86.890
			TOTALI . . .		308.99.00	24.640,12		10.922.260

(1645)

Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole - campagna di commercializzazione 1970-1971

Dal 1° novembre 1970 all'8 novembre 1970, per colza e ravizzone U.C. 6,120, per girasole U.C. 4,167;

Dal 9 novembre 1970 al 15 novembre 1970, per colza e ravizzone U.C. 6,120, per girasole U.C. 4,053;

Dal 16 novembre 1970 al 22 novembre 1970, per colza e ravizzone U.C. 6,120, per girasole U.C. 3,536;

Dal 23 novembre 1970 al 30 novembre 1970, per colza e ravizzone U.C. 5,860, per girasole U.C. 2,544;

Dal 1° dicembre 1970 al 6 dicembre 1970, per colza e ravizzone U.C. 6,115, per girasole U.C. 2,975;

Dal 7 dicembre 1970 al 13 dicembre 1970, per colza e ravizzone U.C. 5,440, per girasole U.C. 2,542;

Dal 14 dicembre 1970 al 20 dicembre 1970, per colza e ravizzone U.C. 6,215, per girasole U.C. 2,542;

Dal 21 dicembre 1970 al 23 dicembre 1970, per colza e ravizzone U.C. 6,215, per girasole U.C. 2,648;

Dal 24 dicembre 1970 al 28 dicembre 1970, per colza e ravizzone U.C. 6,415, per girasole U.C. 2,938;

Dal 29 dicembre 1970 al 31 dicembre 1970, per colza e ravizzone U.C. 5,940, per girasole U.C. 2,938.

N.B. — U.C. = unità di conto - 1 unità di conto = L. 625.

(1518)

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente Tidone, in provincia di Piacenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 3292, il perimetro del bacino montano del torrente Tidone è stato determinato in conformità della corografia che, allegata al decreto stesso, ne forma parte integrante. Detta classifica interessa i comuni di Nibbiano, Caminata, Pecorara, Piozzano, Pianello, Gazzola, Ziano e Borgonovo Val Tidone, in provincia di Piacenza.

Le opere occorrenti per la sistemazione di detto bacino montano rivestono i caratteri di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e saranno eseguite a cura dello Stato.

(1267)

Approvazione del regolamento-tipo per i libri genealogici delle razze bovine con attitudine mista

Con il decreto ministeriale 28 gennaio 1971 è abrogato il regolamento-tipo per il libro genealogico delle razze bovine, di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1951, ed è approvato il nuovo regolamento-tipo per i libri genealogici delle razze bovine con attitudine mista.

(1519)

Costituzione del consorzio di bonifica montana del monte Poro, in provincia di Catanzaro

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1960, n. 32799, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno successivo al registro n. 9, foglio n. 291, è stato costituito d'ufficio il consorzio di bonifica montana del monte Poro chiamato ad operare nel comprensorio omonimo esteso per Ha. 20.056 comprendente in tutto od in parte il territorio dei comuni Briatico, Cessaniti, Drapia, Filandari, Ianadi, Foppoli, Limbadi, Nicatera, Parghelia, Ricadi, Rombiolo, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, San Calogero, Spilinga, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri, della provincia di Catanzaro.

Con successivi decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste sarà nominato il commissario governativo ed approvato lo statuto.

(1470)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1971, registro n. 1 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 20, è stato dichiarato inaccoglibile, perchè destituito di fondamento, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto cointeressatamente in data 15 ottobre 1968, dal sig. Rustici Benedetto ed altri avverso la deliberazione n. 21/86 del 13 marzo 1968 del consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con la quale è stato loro consentito l'uso di suolo demaniale nella pineta di Follonica, mediante il rilascio di piccola licenza annuale, fino al 31 ottobre 1968.

(1520)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Pietro Lucchesi » di Pietrasanta, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.43/8/5126 in data 13 gennaio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « Pietro Lucchesi » di Pietrasanta (Lucca), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(1463)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale provinciale « Misericordia e Dolce » di Prato, ad istituire una scuola convitto per infermiere professionali.

Con decreto n. 300.10.II.30/8/4661 in data 24 gennaio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale provinciale « Misericordia e Dolce » di Prato (Firenze), è autorizzata ad istituire una scuola convitto per infermiere professionali comprendente anche il terzo corso per il conseguimento del certificato di abilitazione alle funzioni direttive, con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi degli articoli 130 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

(1621)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di area sita nel comune di Barletta

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 18 novembre 1970, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 43.572 sita sulla spiaggia di Barletta, riportata in catasto al foglio n. 19, particelle numeri 5984, 5985 e 5450 del comune di Barletta.

(1623)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un immobile

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A.84/440, in data 29 gennaio 1971, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Cosenza, piazza Zumbini, per un prezzo non superiore a L. 106.468.000 (centoseimilioniquattrocentosessantottomila).

(1270)

Riconoscimento di esplosivo da mina denominato « Esdin 10 »

L'esplosivo da mina denominato « Esdin 10 », fabbricato dalla ditta Luciano Sorlini nel proprio stabilimento di Calvagese della Riviera è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile in lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione d'impiego in ambienti grisoutosi e polverosi, ed iscritto nella categoria 2ª - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(1898)

***Autorizzazione al comune di Siracusa ad assumere* un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1971, il comune di Siracusa viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 189.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2191)

***Autorizzazione al comune di Musso* ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1971, il comune di Musso (Como) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.251.854, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2192)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fibocchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1971, il comune di Castiglion Fibocchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.541.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2212)

Autorizzazione al comune di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1971, il comune di Trani (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.415.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2213)

Autorizzazione al comune di Alà dei Sardi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1971, il comune di Alà dei Sardi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.869.733, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2193)

Autorizzazione al comune di Ari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1971, il comune di Ari (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.309.626, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2194)

Autorizzazione al comune di Crecchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1971, il comune di Crecchio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.010.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2195)

Autorizzazione al comune di Badesi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1971, il comune di Badesi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.828.952, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2196)

Autorizzazione al comune di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1971, il comune di Civitella Messer Raimondo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.775.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2197)

Autorizzazione al comune di Casalincontrada ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1971, il comune di Casalincontrada (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.356.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2198)

Autorizzazione al comune di Casalbordino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1971, il comune di Casalbordino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.785.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2199)

Autorizzazione al comune di Furci ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1971, il comune di Furci (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.077.432, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2200)

Autorizzazione al comune di Filetto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1971, il comune di Filetto (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 725.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2201)

Autorizzazione al comune di Fallo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1971, il comune di Fallo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.327.507, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2202)

Autorizzazione al comune di Mamoiada ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1971, il comune di Mamoiada (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2203)

Autorizzazione al comune di Magomadas ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1971, il comune di Magomadas (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2204)

Autorizzazione al comune di Orani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1971, il comune di Orani (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2205)

Autorizzazione al comune di Ottana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1971, il comune di Ottana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2206)

Autorizzazione al comune di Orroli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1971, il comune di Orroli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2207)

Autorizzazione al comune di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1971, il comune di Pennapiedimonte (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 741.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2208)

Autorizzazione al comune di Silanus ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1971, il comune di Silanus (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2209)

Autorizzazione al comune di Sarule ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1971, il comune di Sarule (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2210)

Autorizzazione al comune di Sadali ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1971, il comune di Sadali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.610.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2211)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

Corso dei cambi del 3 marzo 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,91	623,45	623,58	623,54	623,40	623,90	623,53	623,54	623,91	623,37
Dollaro canadese	619,55	619,10	619,25	619,30	618,30	619,55	619,40	619,30	619,55	619,40
Franco svizzero	144,91	144,85	144,90	144,88	144,82	144,90	144,88	144,88	144,91	144,85
Corona danese	83,40	83,35	83,38	83,37	83,30	83,40	83,38	83,37	83,40	83,35
Corona norvegese	87,37	87,35	87,38	87,375	87,35	87,38	87,38	87,375	87,37	87,30
Corona svedese	120,84	120,79	120,82	120,81	120,60	120,85	120,81	120,81	120,84	120,80
Fiorino olandese	173,62	173,51	173,56	173,52	173,40	173,60	173,54	173,52	173,62	173,47
Franco belga	12,57	12,562	12,5650	12,5650	12,56	12,57	12,5660	12,5650	12,57	12,56
Franco francese	113,13	113,07	113,15	113,08	113 —	113,12	113,095	113,08	113,13	113,05
Lira sterlina	1508,90	1508,30	1508,05	1508,30	1507 —	1508,90	1508,275	1508,30	1508,90	1507,95
Marco germanico	171,77	171,70	171,75	171,72	171,60	171,71	171,71	171,72	171,77	171,70
Scellino austriaco	24,09	24,07	24,095	24,0855	24,10	24,09	24,0875	24,0855	24,09	24,075
Escudo portoghese	21,92	21,90	21,92	21,915	21,90	21,92	21,92	21,915	21,92	21,90
Peseta spagnola	8,96	8,95	8,965	8,9620	8,95	8,96	8,965	8,9620	8,96	8,96

Media dei titoli del 3 marzo 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,65
Redimibile 3,50 % 1934	99,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,375
» 5 % (Ricostruzione)	93,40
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,125
» 5 % (Città di Trieste)	95,175
» 5 % (Beni esteri)	90,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,375
» 5,50 % » » 1968-83	91,90
» 5,50 % » » 1969-84	91,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,975
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1977	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,50
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,40
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 marzo 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,535
Dollaro canadese	619,35
Franco svizzero	144,88
Corona danese	83,375
Corona norvegese	87,377
Corona svedese	120,81
Fiorino olandese	173,53
Franco belga	12,565
Franco francese	113,087
Lira sterlina	1508,287
Marco germanico	171,735
Scellino austriaco	24,086
Escudo portoghese	21,917
Peseta spagnola	8,963

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame mediante colloquio ad un posto di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti, riservato agli assistenti universitari.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 832;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Atteso che alla data del 30 novembre 1970, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, erano disponibili quattro posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti, tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti, deve essere messo a concorso per esame mediante colloquio tra gli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame mediante colloquio ad un posto di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione trasporti od in ingegneria meccanica.

Inoltre, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

I predetti debbono, altresì, essere in possesso della patente di abilitazione di categoria « B » per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno pervenire a mezzo assicurata convenzionale o essere presentate direttamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª, sezione 1ª, via del Seminario, 00100 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1971.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine suddetto, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno presentate o che perverranno dopo il 31 marzo 1971.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente direzione centrale per il personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

e) l'università o l'istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) gli estremi della patente di abilitazione di categoria « B » per la guida di autoveicoli richiesta nel precedente articolo 2.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1971. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire, quale documento di identità personale, il libretto ferroviario non scaduto di validità ovvero altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta di identità).

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (Allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame, debbono inviare con assicurata convenzionale o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale, Divisione 2ª, sezione 1ª, via del Seminario - 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la predetta prova, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto la prova d'esame. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana. I profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e da altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatti di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) I figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria di essa, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione.

I figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre sono mutilati o invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), ed *n*), ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito a eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre:

copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati, se trattasi di servizio di ruolo organico o aggiunto;

certificato su carta da bollo dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, se trattasi di servizio non di ruolo;

t) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o invalido cui il documento si riferisce.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati, in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici, autorizzati all'accettazione diretta, il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data, indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale personale - Divisione 2ª, sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti che risulteranno spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il posto messo a concorso sarà assegnato secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11.

Il concorrente utilmente incluso nella graduatoria definitiva sarà invitato con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª, sezione 1ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, su carta da bollo, dalla quale risulti se sia stato o meno sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1971) aveva almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente art. 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma, il candidato potrà produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata da un notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica il candidato per il quale lo ritenga necessario;

6) una attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla competente prefettura, dalla quale risultino gli estremi della patente di guida per autoveicoli posseduta (categoria, numero, luogo e data di rilascio).

Il candidato ha l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo.

I documenti indicati nei numeri 1), 2), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni; compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenterà di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, sarà nominato in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di consigliere di 2ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, il medesimo sarà, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, definitivamente nominato in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il candidato che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina ed il suo posto verrà conferito ad altro candidato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 4 gennaio 1971

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1971
Registro n. 6, *foglio n.* 2

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

I. — *Macchine.*

1) Meccanica applicata alle macchine.

Attrito radente e di rotolamento. Lubrificazione. Sistemi articolati piani, quadrilateri articolati piani. Manovellismi. Polari. Trasmissione del moto. Ruote di frizione. Ruote dentate. Ruotismi ordinari ed epicicloidali. Cuscinetti. Trasmissione con elementi flessibili. Regolazione del moto periodico. Volani. Regolazione della velocità di regime. Regolatori. Eccentrici. Freni. Misure della potenza. Vibrazioni. Fenomeni di risonanza. Velocità critiche. Bilanciamento delle forze di inerzia. Accelerazione del piede di biella.

2) Termodinamica.

Generalità. Trasformazioni. Leggi relative. Applicazioni. Conduttività termica. Principi. Entropia. Cambiamenti di stato. Gas ideali. Gas reali. Vapori saturi e surriscaldati. Diagramma di Mollier.

3) Macchine termiche.

a) Macchine a vapore a moto alternativo. Cicli. Rendimenti. Potenza. Accorgimenti per il miglioramento del rendimento termodinamico, vapore surriscaldato, spillamenti di vapore.

Studio dei fenomeni che accompagnano il passaggio del vapore nel cilindro. Organi di distribuzione. Generatori di vapore: tipi e rendimenti.

b) Generalità sulle turbine.

c) Motori a combustione interna: generalità. Varie specie di cicli. Diagrammi entropici. Confronto fra ciclo teorico e ciclo indicato. Rendimento volumetrico. Espressioni generali della potenza. Potenzialità termica della miscela. Variazione della potenza col variare della pressione e della temperatura ambiente. Sovralimentazione. Curve caratteristiche dei motori. Accensione: Velocità di propagazione della fiamma. Preaccensione e detonazioni. Motori a carburazione: combustibili e loro uso, carburanti ed antidetonanti. Numero di ottano. Carburazione. Vari tipi di carburatori. Regolazione. Cicli e pressione media indicata ed effettiva. Consumo, rendimento e bilancio termico. Raffreddamento. Dati caratteristici del motore. Motori ad iniezione: generalità. Cicli. Ritardo dell'accensione delle nafte. Numero di catene. Vari sistemi di iniezione. Regolazione. Dati caratteristici del motore. Consumi, rendimenti e bilancio termico.

II. — *Elettrologia e principi di macchine elettriche.*

1) Definizioni e principali fatti sperimentali di elettrostatica. Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie o in parallelo: capacità risultante. Espressione della capacità di condensatori ad armature piane, sferiche, cilindriche.

2) Definizione e principali fatti sperimentali di magnetostatica. Induzione magnetica, permeabilità magnetica. Cicli di isteresi magnetica.

3) Corrente elettrica continua: legge di Ohm, resistenza ohmica di un conduttore filiforme. Effetto Joule. Resistenze in serie e in parallelo. Legge di Kirchoff.

4) Campo magnetico di correnti. Circuiti magnetici. Legge di Hopkinson. Forza sollecitante un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico. Azioni fra correnti.

5) Fenomeni di induzione elettromagnetica. Autoinduzione e mutua induzione. Energia magnetica di correnti.

6) Grandezze alternative sinusoidali e principali definizioni. Studio della corrente in un circuito elettrico comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie. Impedenza, condizioni di risonanza. Circuiti elettrici in parallelo: ammettenza. Potenza elettrica e fattore di potenza.

7) Sistemi polifasi, in particolare trifasi, a stella ed a triangolo. Relazioni fondamentali. Campo magnetico rotante Ferraris. Potenza di un sistema trifase.

8) Generatrici a corrente continua. Sistemi di eccitazione. Cenno sulle caratteristiche esterne delle generatrici in relazione al loro modo di eccitazione.

9) Motori a corrente continua e cenni sul loro funzionamento a seconda del loro modo di eccitazione.

10) I trasformatori elettrici. Cenni sulla teoria generale del loro funzionamento. Trasformatori trifasi. Autotrasformatori.

11) Cenni sul funzionamento dei motori trifasi ad induzione. Legge di variazione della coppia motrice in funzione della velocità.

12) Alternatori e principi generali del loro funzionamento. Cenni sui motori sincroni.

13) Sui principali metodi di misura di corrente, di tensione, di potenza, sia in corrente continua sia in corrente alternata.

III. — *Elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni.*

Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti di inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazione semplice e composta. Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee. Strutture di cemento armato (generalità).

IV. — *Norme sulla circolazione stradale.*

V. — *Elementi di contabilità generale dello Stato.*

VI. — *Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.*

VII. — *Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.*

Il Ministro: BOSCO

ALLEGATO B

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo

All'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª, sezione 1ª - Via del Seminario - 00100 - ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . (provincia di . . .) il . . . domiciliato a . . . in via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esame mediante colloquio a un posto di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università di . . . dal . . in qualità di assistente universitario ordinario, nominato, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e rettificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

b) di aver prestato effettivo e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . del corso di laurea di . . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . . . .;

c) di essere in possesso del diploma di laurea . . conseguito presso l'Università di . . in data . .;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . .;

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

f) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria « B » n. . . per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, rilasciata da . . . . il . . . .

Data . . .

Firma . . . . (1)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

(1) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

(1240)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di dattilografo aggiunto in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 20 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1970, registro n. 6 Sanità, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 193 del 1° agosto 1970, con il quale è stato bandito il concorso per esami a tre posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, apportate con legge 5 giugno 1957, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Carrubba dott. Salvatore, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Membri:

Massa dott. Paolo, direttore di divisione del Ministero della sanità;

Tripodi dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità;

D'Angelo dott. Pasquale, direttore di divisione del Ministero della sanità;

Ascone dott. Edoardo, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Segretario:

Loria dott. Alberto, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1, sono aggregati, in qualità di membri aggiunti per la prova pratica di dattilografia la prof.ssa Iolanda Corsi e per la prova pratica di stenografia la prof.ssa Barbara Pavanetto, per la prova facoltativa di lingua estera (francese, inglese e tedesco) professore Alfonso Ferri e prof. Silverio Berardi.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, apportate con legge 5 giugno 1957, n. 417.

La spesa presuntiva di L. 500.000 graverà sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1971
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 267

(1402)

Graduatoria dei direttori di farmacia dichiarati idonei nella sessione di esami del 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto, in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visti i verbali della commissione esaminatrice degli esami di idoneità nazionale per direttore di farmacia ospedaliera nominata con proprio decreto in data 10 giugno 1970;

Decreta:

E' approvata l'unita graduatoria dei candidati risultati idonei nell'esame di idoneità nazionale a direttore di farmacia ospedaliera con il punteggio a fianco di ciascuno segnato:

1. Bastiani Silvana, Genova il 16 agosto 1926 punti 97 su 100
2. Corrente Emilia in Noschese, Cancello Arnone il 23 novembre 1927 . . . . » 97 »
3. Cardinali Arialdo, Tornolo il 16 febbraio 1925 . . . . » 96 »
4. Filippini Giuliano, Ghedi il 31 ottobre 1927 . . . . » 96 »
5. D'Antoni Lina, Roma il 31 dicembre 1930 » 95 »
6. Pierani Nino, Bologna il 6 aprile 1924 . » 94 »
7. Turcato Antonietta, Castelfranco Veneto il 16 gennaio 1924 . . . . » 94 »
8. Scarponi Maria Teresa, Genova il 3 ottobre 1928 . . . . » 93 »
9. Bonissone Teresa, Spineto Scrivia il 5 gennaio 1926 . . . . » 91 »
10. Arzeni Arpino, Ancona il 6 febbraio 1921 » 88 »

11. Crisanti Anna Maria, Catania il 4 settembre 1923	punti 88	su 100
12. Garioni Gianpiero, Piacenza il 16 novembre 1930	» 88	»
13. Giammarini Franca, Porto San Giorgio il 27 settembre 1929	» 88	»
14. Scocchi Adriano, Monfalcone il 29 marzo 1933	» 88	»
15. Bellomo Isabella, Treviso il 12 gennaio 1929	» 87	»
16. Ceccarelli Bernardino, Roma l'8 febbraio 1925	» 87	»
17. Malcangio Anna Maria, Canosa di Puglia il 5 febbraio 1931	» 87	»
18. Pavan Giorgio, Milano il 20 giugno 1924	» 86	»
19. Mayer Fausto, Portici il 7 febbraio 1921	» 85	»
20. Satriani Francesco, Aquila l'8 maggio 1934	» 85	»
21. Menghetti Emilia, Rimini il 3 ottobre 1924	» 84	»
22. Ottolino Vito, Triggiano il 3 maggio 1933	» 84	»
23. Borsatti Angelo, Claut il 5 settembre 1931	» 83	»
24. De Piero Annibale, Mango il 30 luglio 1928	» 83	»
25. Fabbi Giacomo, Reggio Emilia il 13 dicembre 1927	» 83	»
26. Genta Walter Giuliano, Finale Ligure il 1° luglio 1927	» 83	»
27. Santoni Sergio, Brescia il 13 ottobre 1929	» 83	»
28. Muraglia Martino, Taranto il 9 marzo 1932	» 82	»
29. Patergnani Zimolo, Bottrighe il 9 aprile 1926	» 82	»
30. Schiavone Primiano, Lesina il 25 aprile 1929	» 82	»
31. Zorzetto Carlo, Oriago di Mira il 28 agosto 1929	» 82	»
32. Baldini Attilio, Boretto il 19 dicembre 1931	» 81	»
33. Masciello Alessandra, Roma il 26 ottobre 1925	» 81	»
34. Portaluri Tommaso, Brindisi il 25 giugno 1931	» 81	»
35. Robiano Maria Teresa, Mezzana Bigli il 31 maggio 1928	» 81	»
36. De Mori Francesco Nazario, Santostefano Belbo il 10 settembre 1921	» 80	»
37. Masoni Ageo, Correggio il 17 maggio 1926	» 80	»
38. Simonetti Mariella, Lucca il 21 giugno 1929	» 80	»
39. Spera Lucio, Falconara Marittima il 24 dicembre 1923	» 80	»
40. Cattaneo Angelina, Vicenza il 12 ottobre 1935	» 79	»
41. Franch Flavio, Tuenno il 7 dicembre 1931	» 79	»
42. Maieron Carmen, S. Vito al Tagliamento il 4 ottobre 1930	» 79	»
43. Pasquali Maria, Trieste il 19 aprile 1929	» 79	»
44. Beretta Luisa, Ferrara il 5 ottobre 1931	» 78	»
45. Cacciatore Maria Elvira, Joppolo il 20 settembre 1920	» 78	»
46. Cannella Liliana, Roma il 20 settembre 1925	» 78	»
47. De Cristo Nicola, Bari il 19 agosto 1931	» 78	»
48. Olivetti Rino Lorenzo, Gambara il 27 ottobre 1930	» 78	»
49. Albertini Arrigo, Torino il 21 dicembre 1921	» 77	»
50. Duranti Elide Maria, Urbania il 13 febbraio 1929	» 77	»
51. Gianlizzi Alfredo, Acquaviva Piceno il 1° settembre 1933	» 77	»
52. Guglielmi Antonio, Scorrano il 3 maggio 1920	» 77	»
53. Pinzaglia Irene, Amelia il 20 ottobre 1932	» 77	»
54. Viana Franco, Roma l'8 giugno 1926	» 77	»
55. Angelico Gaetana, Caltagirone l'8 gennaio 1936	» 76	»
56. Cozzitorto Pietro, S. Agata d'Esaro il 1° luglio 1924	» 76	»
57. Ferrari Francesco, Lecce il 1° gennaio 1930	» 76	»
58. Gallina Enrico, Treviso il 24 marzo 1930	punti 76	su 100
59. Gherardi Giuseppe, Bergamo il 27 maggio 1931	» 76	»
60. Tonnini Enzo, Cupra Montana il 9 aprile 1925	» 76	»
61. Gandolfo Francesco, Tunisi il 7 dicembre 1932	» 75	»
62. Giordano Giuseppe Antonio, Botrighe il 12 giugno 1926	» 75	»
63. Pepe Annibale, Fasano il 27 febbraio 1926	» 75	»
64. Piccioni Giannantonio, Ravenna il 1° agosto 1923	» 75	»
65. Salzarulo Italia, Scafati l'8 gennaio 1928	» 75	»
66. Vasta Michele, Giarre il 10 settembre 1927	» 75	»
67. Bonacina Federico, Varese il 2 febbraio 1926	» 74	»
68. Di Luca Carmelo, Viagrande il 9 ottobre 1933	» 74	»
69. Lavezzo Leda, Borsea il 28 marzo 1926	» 74	»
70. Prestigiacomo Paolo, Genova-Prà il 6 ottobre 1927	» 74	»
71. Angelico Angela, Caltagirone l'11 novembre 1926	» 73	»
72. Brancato Giuseppe, Cuneo il 13 marzo 1934	» 73	»
73. Fava Mario, Vietri sul Mare il 4 febbraio 1928	» 73	»
74. Gamba Fedora, Urbino il 16 dicembre 1920	» 73	»
75. Mottino Mario, Alessandria il 19 gennaio 1924	» 73	»
76. Enimmi Guido, Siena il 13 ottobre 1920	» 72	»
77. Nappi Antonio, Marzano di Nola il 18 luglio 1925	» 72	»
78. Pilo Elena, Piazza Armerina il 27 ottobre 1931	» 72	»
79. Sartori Isora, Mordano il 29 agosto 1930	» 72	»
80. Sirgiovanni Grazia, Gerocarne il 16 agosto 1929	» 72	»
81. Callegari Angelo, Montebelluna il 4 dicembre 1931	» 71	»
82. Casalini Maria Teresa, Napoli il 29 luglio 1927	» 71	»
83. Censi Buffarini Carlo, Roma il 26 marzo 1930	» 71	»
84. Cotti Agostino, S. Giovanni in Persiceto il 13 agosto 1929	» 71	»
85. Sozzo Pietro, S. Pietro Vernotico il 9 novembre 1933	» 71	»
86. Bufi Mauro Luigi, Molfetta il 18 aprile 1927	» 70	»
87. Campana Secondino, Alfedena l'8 aprile 1918	» 70	»
88. Campanini Guido Marco, Lungavilla il 28 aprile 1929	» 70	»
89. Cellini Emidio, Ripatransone il 17 luglio 1923	» 70	»
90. Licenziati Francesco Paolo, Napoli il 6 febbraio 1909	» 70	»
91. Macchione Liliana, Tropea l'8 giugno 1935	» 70	»
92. Mazzei Franco, Casole d'Elsa il 22 novembre 1924	» 70	»
93. Nocco Marisa in Cosso, Milano il 14 aprile 1928	» 70	»
94. Saccani Licinio, Reggio Emilia il 1° gennaio 1925	» 70	»
95. Reibaldi Antonio, Canosa di Puglia il 1° gennaio 1926	» 70	»
96. Spanò Giuseppa, Palermo il 6 dicembre 1928	» 70	»
97. Talone Giacinta, Roma l'11 marzo 1933	» 70	»
98. Zarba Cesare Augusto, Niscemi il 2 gennaio 1926	» 70	»

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(1401)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pistoia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pistoia;

Visto il decreto ministeriale in data 22 dicembre 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pistoia, nell'ordine appresso indicato:

1. Pianesi dott. Ermanno	punti	86,57	su 132
2. Bertinetti dott. Mario	»	84,47	»
3. Schlitzer dott. Pasquale	»	83,21	»
4. Guerrieri dott. Domenico	»	81,37	»
5. Ferri dott. Pasquale	»	80,18	»
6. Camassa Gino	»	79,02	»
7. Fornaciari dott. Raul	»	76,98	»
8. Procaccini dott. Domenico	»	75,81	»
9. Montefusco dott. Gerardo	»	75,50	»
10. Lugli dott. Giuseppe	»	75,21	»
11. Dell'Isola dott. Erasmo	»	74,23	»
12. Fiduccia dott. Benedetto	»	73,83	»
13. Palatiello dott. Vincenzo	»	73,69	»
14. Tognocchi dott. Candido	»	73,58	»
15. Simeone dott. Mariangelo	»	70,86	»
16. Tollis dott. Aldo	»	70,40	»
17. Fuscà dott. Cesare	»	69,78	»
18. Micio dott. Ardesino	»	68,73	»
19. Fiora dott. Sergio	»	66,06	»
20. Cormio dott. Salvatore	»	64,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(1404)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Latina

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª-*B* vacante nel comune di Latina;

Visto il decreto ministeriale in data 11 gennaio 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª-*B* vacante nel comune di Latina, nell'ordine appresso indicato:

1. Caimmi dott. Luigi	punti	89,35	su 132
2. Gracili dott. Rino	»	86,64	»
3. Schinco dott. Emilio	»	83,14	»
4. Di Filippo dott. Costanzo	»	82,07	»
5. Guerrieri dott. Domenico	»	79,37	»
6. Ferri dott. Pasquale	»	78,18	»
7. Giannetti dott. Giunio	»	76,20	»
8. Procaccini dott. Domenico	»	75,81	»
9. Catenacci dott. Francesco	»	75,37	»
10. Montefusco dott. Gerardo	»	74,50	»
11. Dell'Isola dott. Erasmo	»	74,23	»
12. Riolfatti dott. Tullio	punti	73,78	su 132
13. Palatiello dott. Vincenzo	»	73,69	»
14. Tognocchi dott. Candido	»	73,58	»
15. Rava dott. Beniamino	»	72,92	»
16. Cassetti dott. Luigi	»	71,33	»
17. Simeone dott. Mariangelo	»	70,86	»
18. Mistrangelo dott. Pio	»	70,60	»
19. Tollis dott. Aldo	»	70,40	»
20. Micio dott. Ardesino	»	68,73	»
21. De Cata dott. Carlo	»	68,59	»
22. Pasquale dott. Giusto	»	65,68	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(1405)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nella provincia di Sondrio

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nella provincia di Sondrio;

Visto il decreto ministeriale in data 19 gennaio 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nella provincia di Sondrio, nell'ordine appresso indicato:

1. Dell'Isola dott. Erasmo	punti	85,07	su 132
2. Coverlizza dott. Mario	»	83,22	»
3. Pulli dott. Italo	»	77,50	»
4. Stefani dott. Pietro	»	75,63	»
5. Lopez dott. Ugo	»	75,22	»
6. Bertino dott. Giuseppe	»	75,06	»
7. Ilari dott. Vergilio	»	74,19	»
8. Salerno dott. Vincenzo	»	73,63	»
9. Grenzi dott. Massimiliano	»	70,88	»
10. Raglianti dott. Luigi	»	70,53	»
11. Rollone Eusebio	»	70,50	»
12. Moriconi dott. Benito	»	69,96	»
13. Milanesi dott. Luigi	»	69,28	»
14. Laurenza dott. Giovanni	»	68,30	»
15. Porcile dott. Luciano	»	67,70	»
16. Contafio dott. Giuseppe	»	67,50	»
17. Mantelli Erminio	»	66,86	»
18. Puglisi dott. Carmelo	»	66,70	»
19. Forlani dott. Remo	»	66,45	»
20. Evangelisti Ugo	»	66,06	»
21. De Pascale dott. Mario	»	65,34	»
22. De Negri dott. Enrico	»	64,81	»
23. Panuccio dott. Rocco	»	63,93	»
24. Delli Paoli dott. Dante	»	63,77	»
25. Travaglini dott. Giuseppe	»	63,55	»
26. Miceli Vittorio	»	63,05	»
27. Achilli Amedeo	»	62,90	»
28. Palazzi Domenico	»	62,20	»
29. Tarella Domenico	»	61,42	»
30. Peghetti dott. Gianmaria	»	60,63	»
31. Guercio Aldo Stefano	»	60,15	»
32. La Placa Cataldo	»	57,90	»
33. Trullo Antonio	»	57,76	»
34. Suelzu dott. Clemente	»	57,36	»
35. Rapetti Andrea	»	57,33	»
36. Di Stilo Rocco O.	»	54,97	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(1646)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa.

Le prove scritte del concorso per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, nei giorni 23 e 24 aprile 1971, alle ore 8,30.

(1531)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere.

Le prove scritte del concorso per esami a sei posti di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere, indetto con il decreto ministeriale 23 giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 25 agosto 1970, avranno luogo in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 5 e 6 aprile 1971, con inizio alle ore 8,30.

(2263)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esame, ad una cattedra di fagotto nei conservatori di musica.

Nel n. 44 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione in data 29 dicembre 1970, sono stati pubblicati la relazione della commissione giudicatrice e i risultati del concorso, per titoli ed esame, ad una cattedra di fagotto nei conservatori di musica.

(1521)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esame, ad una cattedra di tromba e trombone nei conservatori di musica.

Nel n. 44 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione in data 29 dicembre 1970, sono stati pubblicati la relazione della commissione giudicatrice e i risultati del concorso, per titoli ed esame, ad una cattedra di tromba e trombone nei conservatori di musica.

(1522)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 778 del 27 febbraio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1966;

Visto il decreto n. 778/1 del 27 febbraio 1970, con il quale veniva assegnata al dott. Capitelli Carlo la condotta medica di Morfasso;

Preso atto della lettera n. 2530 del 6 agosto 1970 con la quale il predetto dott. Capitelli ha rinunciato alla nomina della condotta a lui assegnata;

Ritenuto che per effetto della succitata rinuncia occorre procedere alla assegnazione della citata condotta medica, utilizzando la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate da ciascun candidato nella domanda di ammissione al concorso;

Vista la lettera n. 18 del 5 gennaio 1971 del comune di Morfasso con cui veniva dichiarato rinunciatario il dott. Gaffuri Guglielmo, non avendo assunto servizio nei termini fissati con lettera n. 3969 del 9 dicembre 1970;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al dott. Luigi Pivirotto viene assegnata la condotta medica di Morfasso.

Il sindaco del comune di Morfasso è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Piacenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Piacenza, addì 1° febbraio 1971

Il medico provinciale: PASQUALUCCI

(1823)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4724 del 26 giugno 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1967;

Visto il decreto n. 00112 del 5 luglio 1969, riguardante la costituzione della commissione giudicatrice;

Visti i verbali della commissione ed accertatane la regolarità;

Visto l'art. 65 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate dichiarate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Zarola Concetta . . . . punti 62,087
2. Esposito Velia Gioconda . . . . » 60,968
3. Fusca Filippina . . . . » 60,928
4. Iovine Concetta . . . . » 60,826
5. Ippolito Anna . . . . » 60,666
6. Corasaniti Maria . . . . » 60,593
7. Sposato Assunta . . . . » 58,637
8. Curcio Giulia . . . . » 56,129
9. Geraldi Franceschina . . . . » 55,562
10. Astorelli Domenica . . . . » 53,441
11. Succi Teresa . . . . » 53,000
12. Caruso Vincenzina . . . . » 52,990
13. Aloisio Filomena . . . . » 52,615
14. Facciolo Elvira . . . . » 51,678
15. De Luca Silvia . . . . » 50,681
16. Pugliese Clelia . . . . » 50,000
17. Bertucci Filomena . . . . » 48,281
18. Bubba Caterina . . . . » 47,168

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio.

Catanzaro, addì 11 novembre 1970

Il medico provinciale: GIUTTARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4724 del 26 giugno 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1967;

Visto il decreto n. 9595 dell'11 novembre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee al suddetto concorso;

Esaminate le domande delle concorrenti risultate idonee e, tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate comprese nella graduatoria dei concorrenti di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna segnata:

1) Zarola Concetta: Filadelfia;
2) Esposito Velia Gioconda: Curinga;
3) Fusca Filippina: Palermiti;
4) Iovine Concetta: Fabrizia;
5) Ippolito Anna: Marcedusa;
6) Corasaniti Maria: Nardodipace;
7) Sposato Maria Assunta: Pizzoni;
8) Curcio Giulia: Guardavalle;
9) Geraldi Franceschina: Torre Ruggero;
10) Astorelli Domenica: S. Calogero;
11) Succi Teresa: Martirano;
12) Caruso Vincenzina: Francica;
13) Aloisio Filomena: Gerocarne;
14) Facciolo Elvira: Ionadi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 11 novembre 1970

Il medico provinciale: GIUTTARI

(1406)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Lecce.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 01069 del 20 febbraio 1968, pubblicato nei modi e forme di legge, col quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di ufficiale sanitario, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1967;

Visti i propri decreti n. 06424 del 16 ottobre 1968 e n. 04086 del 5 giugno 1970, coi quali venne costituita la commissione esaminatrice del predetto concorso;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del presidente della citata commissione, dott. Olivo Pelli, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità, impedito per motivi di salute;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Guido Coletta, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso in epigrafe specificato, in sostituzione dell'ispettore generale amministrativo dott. Olivo Pelli, impedito per motivi di salute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni interessati.

Lecce, addì 1° febbraio 1971

Il medico provinciale: RUBINO

(1304)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2931 in data 18 giugno 1970, con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1967;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso, dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Viste le rinunce intervenute per la condotta medica comunale di Montà;

Vista l'accettazione per la condotta medica predetta pervenuta da parte del dott. Giorio Tommaso;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della Sanità;

Decreta:

Il dott. Giorio Tommaso, nato a Montà l'8 settembre 1932, è dichiarato vincitore della condotta medica comunale di Montà.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Montà, il sindaco del predetto comune provvederà subito alla nomina.

Cuneo, addì 3 febbraio 1971

Il medico provinciale: DE LELLIS

(1407)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAVENNA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1100 del 16 aprile 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la nomina dei titolari delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1968;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del medico provinciale di Ravenna n. 451 del 1° febbraio 1971, con il quale viene designato il veterinario comunale;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina dei titolari delle condotte vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1968, indetto con decreto citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale.

Componenti:

Zeetti dott. Raffaello, ispettore generale veterinario;

Montroni prof. Luigi, docente di anatomia patologica veterinaria;

Gentile prof. Giuseppe, docente di clinica medica veterinaria;

Pontone dott. Antonio, vice prefetto ispettore;

Valgimigli dott. Velio, veterinario comunale.

Segretario:

Speziale dott.ssa Maria Carla, consigliere di 2ª classe.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Ravenna, addì 3 febbraio 1971

Il veterinario provinciale: ZANNI

(1408)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 127/69 in data 16 gennaio 1969 (modificato con decreto n. 1624/70 dell'8 settembre 1970) con il quale vennero messe a concorso le condotte veterinarie vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 1953/70 in data 14 novembre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta veterinaria consorziale di Castellazzo Bormida (capo consorzio), Borgoratto, Casalcermelli, Frascaro, ha rinunciato alla condotta consorziale a lui assegnata;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa al candidato che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Tenuto conto delle norme relative al collocamento obbligatorio;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

Il dott. Mecca Raffaele risultato idoneo al concorso in premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Castellazzo Bormida (capo consorzio), Borgoratto, Casalcermelli, Frascaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 5 febbraio 1971

Il veterinario provinciale: ARNEODO

(1534)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1970, n. 15.

Ulteriori modificazioni alla legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 14, concernente provvidenze a favore dell'assistenza scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al punto 1) dell'articolo 1 della legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 14, concernente « Provvidenze a favore dell'assistenza scolastica » sono aggiunte le seguenti parole: « e il Consorzio provinciale dei patronati scolastici ».

Art. 2.

Al quarto comma dell'articolo 2 della legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 14, come sostituito dall'articolo unico della legge provinciale 25 ottobre 1968, n. 16, le parole « limitatamente al trasporto gratuito degli alunni della scuola media dell'obbligo », sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente al trasporto agevolato o gratuito degli alunni della scuola elementare e della scuola media dell'obbligo ».

Art. 3.

Al maggior onere annuo di L. 80.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione per pari importo del fondo iscritto al capitolo 381 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1970.

Per gli esercizi successivi si provvederà con l'apposito stanziamento nei rispettivi bilanci.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1970 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

cap. 381 - cat. VII - Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 80.000.000

In aumento:

cap. 141 - cat. III - Spesa per l'assistenza scolastica (legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 14) L. 80.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(450)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.